



Benvenuto su CASA&CLIMA

LEGGE 46/90 - NOVITA' DEL REGOLAMENTO

EFFICIENZA ENERGETICA - INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA - COMFORT ABITATIVO CASA&CLIMA

CASA&CLIMA è la rivista di cultura e attualità per i professionisti e i responsabili nel settore dell'edilizia. Nata dalla partnership tra Quine Business Publisher, Casa editrice di riviste specializzate e APA, l'Associazione Provinciale dell'Artigianato di Bolzano, CASA&CLIMA si rivolge a tutti coloro che per motivi professionali desiderano seguire l'evolversi delle problematiche più attuali del comparto edile.

Argomenti quali l'efficienza energetica nel rispetto ambientale, il comfort abitativo, l'integrazione tra involucro e impianti, l'evolversi della specifica normativa, vengono trattati in tutti i numeri sia da un punto di vista tecnico-scientifico che con riguardo alle concrete realizzazioni.

CASA&CLIMA: per essere informati su quanto si è fatto e si fa, su quanto si deve fare e su chi lo fa, nel nostro Paese, a proposito dell'abitare compatibile.



MODIFICATA LA LEGGE 46/90. TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO

È uscito in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Tra le novità, l'estensione dell'ambito di applicazione a tutte le tipologie di edificio a prescindere dalla loro destinazione d'uso, l'obbligo di depositare la dichiarazione di conformità esclusivamente allo sportello unico per l'edilizia del proprio comune e l'abolizione delle prescrizioni che prevedevano l'istituzione dell'albo dei responsabili tecnici e l'automatica abilitazione delle imprese in possesso di attestazione SOA per le categorie impiantistiche. Obbligo, salva diversa pattuizione, di allegare la dichiarazione di conformità, o di rispondenza (per impianti esistenti), all'atto dei trasferimenti di proprietà.

È stato finalmente emanato, dal Ministero dello Sviluppo Economico, il nuovo Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, contenuto nel Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008. Il Regolamento, che attua l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, abroga la legge 46/90 (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16), il DPR 447/91 e il Capo V (concernente le norme sulla sicurezza degli impianti) del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001). Il nuovo decreto, che entrerà in vigore dal prossimo 27 marzo, contiene 15 articoli e 2 allegati:

- art. 1 - Ambito di applicazione
- art. 2 - Definizioni relative agli impianti
- art. 3 - Imprese abilitate
- art. 4 - Requisiti tecnico-professionali
- art. 5 - Progettazione degli impianti
- art. 6 - Realizzazione e installazione degli impianti
- art. 7 - Dichiarazione di conformità
- art. 8 - Obblighi del committente o del proprietario
- art. 9 - Certificato di agibilità
- art. 10 - Manutenzione degli impianti
- art. 11 - Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
- art. 12 - Contenuto del cartello informativo
- art. 13 - Documentazione
- art. 14 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
- art. 15 - Sanzioni
- allegato I - Schema di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte
- allegato II - Schema di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici



Ambito di applicazione del Regolamento

Il Regolamento, è stabilito all'art. 1, va applicato agli impianti posti al servizio degli edifici, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Con l'estensione dell'ambito di applicazione a tutte le tipologie di edificio, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, è stata quindi accolta un'istanza avanzata da Assisital, l'associazione che nell'ambito di Confindustria rappresenta le imprese impiantistiche. Al comma 2 viene fornita la seguente classificazione degli impianti:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

In questa classificazione la novità sta nell'aver incluso anche gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, che fino ad oggi erano esclusi. Il provvedimento viene applicato anche agli impianti non connessi alla rete di distribuzione (per es. alimentati da depositi e serbatoi), e agli impianti elettrici per l'autoproduzione di energia (fino a 20 kW). Il concetto di "punto di consegna della fornitura" viene così superato.

Imprese abilitate e requisiti tecnico-professionali

All'art. 3 è stabilito che sono abilitate ad effettuare l'attività di installazione degli impianti le imprese iscritte al registro delle imprese della camera di commercio o all'albo artigiani. L'art. 4 introduce la condizione secondo la quale l'imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico - che può svolgere il compito per una sola impresa - deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:



PROMOZIONE

Nome Utente:

Password:

Ricordami la Login

[Accedi](#) [Registrati](#)

[Hai dimenticato la Password ?](#)

REGISTRATI per poter ricevere GRATUITAMENTE il prossimo numero di CASA&CLIMA



Announcements

Non perdere nessun numero - giovedì 19 luglio 2007

Informazione efficiente?

CASA&CLIMA
la rivista più attesa per l'aggiornamento professionale

ABBONATI SUBITO

maggiori informazioni ...



- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

Progettazione degli impianti

Il Regolamento all'art. 5 definisce la progettazione degli impianti e precisa che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di tutti gli impianti classificati all'art. 1, ad eccezione di quelli indicati alla lettera f), è obbligatoria la redazione del progetto. Viene inoltre fornita la tipologia degli impianti per i quali è previsto questo obbligo. Sono varati due tipi di progetto: uno di tipo semplificato, la cui redazione spetta al responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e uno più complesso (per impianti di un certo rilievo), redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche. Al progetto semplificato va allegato un elaborato tecnico composto dallo schema dell'impianto, eventualmente da integrare con la necessaria documentazione tecnica e con le varianti introdotte in corso d'opera.



Dichiarazione di conformità

L'art. 7, comma 1 stabilisce che al termine dei lavori, dopo l'effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto di precise norme. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello contenuto nell'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.

Il comma 6 dell'art. 7 prevede che, nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per i vecchi impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Questa dichiarazione di rispondenza dovrebbe essere allegata dal venditore al rogito in caso di compravendita dell'immobile.

Ci sono novità anche per quanto riguarda gli obblighi del committente o del proprietario dell'impianto. Quest'ultimo al momento dell'allacciamento deve consegnare all'azienda del gas, dell'elettricità o dell'acqua copia della dichiarazione di conformità dell'impianto.

Riprendendo l'art. 115 del Testo Unico dell'Edilizia, l'art. 9 stabilisce che sia la dichiarazione di conformità sia il certificato di collaudo degli impianti installati sono necessari per ottenere il certificato di agibilità di un immobile.

Semplificazione amministrativa

L'articolo 11, introducendo una semplificazione degli adempimenti amministrativi, prevede il recapito della dichiarazione di conformità esclusivamente allo sportello unico per l'edilizia del proprio comune, cancellando l'obbligo di un ulteriore invio della stessa alle Camere di Commercio.

Su queste ultime, cui giungono copia dei certificati di conformità, viene effettuato un controllo incrociato per verificare l'iscrizione ai registri da parte dell'impresa. L'articolo 12 stabilisce l'obbligo, per l'impresa installatrice, di riportare i propri dati identificativi e il nome dell'eventuale progettista nel cartello informativo da collocare all'inizio dei lavori per la ristrutturazione o la costruzione dell'edificio. Quando non si effettua una ristrutturazione ma si installa solamente un impianto il cartello non è necessario.



Sanzioni

Novità per quanto riguarda le sanzioni. Alla violazione dell'obbligo contenuto all'art. 7 segue una sanzione amministrativa che va dai 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Sanzioni più consistenti, da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00, sono previste in caso di violazioni degli altri obblighi contenuti nel decreto. I contratti stipulati da imprese non abilitate sono nulli.



Il commento di Assistal

Ricordiamo che il Regolamento, andandosi a sostituire al Capo V della parte II del Testo Unico dell'Edilizia, abroga le prescrizioni in esso contenute che istituivano l'albo dei responsabili tecnici e prevedevano l'automatica abilitazione delle imprese dotate di attestazione SOA per le categorie impiantistiche. Un'abrogazione quanto mai necessaria, sottolinea Assistal in un comunicato, vista l'inutilità di "istituire un albo creando confusione con quelli pubblicamente riconosciuti dei professionisti", e dato "il gravissimo rischio che

si sarebbe corso riconoscendo come impiantiste imprese non necessariamente in possesso dei requisiti previsti".

L'associazione che nell'ambito di Confindustria rappresenta le imprese impiantistiche accoglie con favore le novità contenute nel nuovo Regolamento, ma sottolinea che "permangono alcune perplessità che dovranno essere chiarite attraverso l'emanazione di circolari ministeriali". Tra queste, ad esempio, le "mancate indicazioni sulla fase transitoria di prima applicazione della nuova disciplina che potranno determinare una concreta difficoltà nell'applicazione delle norme riguardanti il riconoscimento delle imprese". Urgente e di estrema importanza, secondo Assistal, è inoltre la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti.



Per ulteriori approfondimenti scaricate il nostro articolo sull'argomento pubblicato su Casa&Clima 11

Titolo	Proprietario	Categoria	Data Modifica	Dimensioni (Kb)	
SCARICA IL DOCUMENTO	Administrator	DOCUMENTO	17/03/2008	277,50	Download

[COMPLETO](#)

[Account](#)

[WORD](#)



[Condizioni d'Uso](#) [Dichiarazione per la Privacy](#)
Copyright (c) Quine srl 2007-2008 P.I. 13002100157

DotNetNuke® is copyright 2002-2008 by DotNetNuke Corporation